

Visto il D.M. 28 ottobre 1992 artt. 1 e 2 del Ministero della sanità;

Visto il decreto interassessoriale n. 22672 del 19 luglio 1997;

Vista la nota prot. 1151/08 del 23 giugno 2009, con la quale il centro scolastico paritario La Cultura, con sede in Comiso (RG), via Roma n. 251, ha avanzato richiesta di autorizzazione ad istituire un corso biennale di formazione professionale per ottici, presso la propria scuola sita in Comiso (RG), via Roma n. 251;

Visto il decreto n. 2429/08 del 29 settembre 2008, con il quale il predetto centro viene autorizzato all'espletamento del corso regionale sperimentale per il conseguimento dell'abilitazione dell'arte ausiliaria di ottico per il biennio formativo 2008/2010;

Vista la nota del Ministero della salute DGRUPS/0024859-P-I.5.h.a.1 del 21 maggio 2010, con la quale si esprime parere favorevole per l'istituzione del corso sperimentale biennale di ottici per gli anni scolastici 2010/2012 presso la succitata scuola;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 245 del 29 giugno 2010, con la quale viene conferito l'incarico ad interim di dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico al dott. Maurizio Guizzardi;

Ritenuto di potere accogliere la richiesta dell'istituto scolastico paritario La Cultura, con sede in Comiso (RG), via Roma n. 251, per l'istituzione di un corso di ottici di durata biennale;

Decreta:

Art. 1

L'istituto scolastico paritario La Cultura, con sede a Comiso (RG), via Roma n. 251, è autorizzato ad istituire un corso biennale di formazione professionale per ottici per gli anni 2010/2012.

Art. 2

È fatto obbligo al legale rappresentante dell'istituto scolastico paritario La Cultura, con sede in Comiso (RG) via Roma n. 251, comunicare preventivamente al dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico e alla Azienda sanitaria provinciale, ogni variazione riguardante i locali, le attrezzature ed il personale; le eventuali variazioni apportate agli atti o agli elementi che costituiscono la presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzati.

Art. 3

Il predetto istituto deve soddisfare le norme vigenti in materia di igiene e sanità pubblica, prevenzione antincendio, infortunistica, igiene del lavoro e quant'altro previsto in materia scolastica.

Art. 4

La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini dell'attivazione di un corso biennale sperimentale per ottici, come in premessa indicato, e non sostituisce eventuali altre autorizzazioni di competenza di altre amministrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito internet [www.regione.sicilia.it/Sanita](http://www.regione.sicilia.it/Sanita).

Palermo, 10 agosto 2010.

GUIZZARDI

(2010.34.2389)102

DECRETO 31 agosto 2010.

**Autorizzazione al presidente pro-tempore dell'AVIS di Santa Croce Camerina all'esercizio e al funzionamento dell'unità di raccolta fissa di sangue umano ed emocomponenti ad uso trasfusionale.**

IL DIRIGENTE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE  
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE  
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio sanitario nazionale";

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione";

Visto il decreto del Ministro per la salute 3 marzo 2005, recante "Caratteristiche e modalità per la raccolta di sangue e di emocomponenti";

Visto il decreto del Ministro per la salute 3 marzo 2005, recante "Protocolli per l'accertamento dell'idoneità del donatore di sangue ed emocomponenti";

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati";

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, ed in particolare, l'art. 19, con il quale si statuisce che "con accordo tra Governo, regioni e province autonome sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture trasfusionali. Tali requisiti sono periodicamente aggiornati in relazione all'evoluzione delle esigenze organizzative ed al progresso scientifico e tecnologico del settore.";

Visto l'art. 20, comma 1, della citata legge 21 ottobre 2005, n. 219, con il quale si statuisce che "Le regioni, entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'accordo di cui all'art. 19 definiscono i requisiti per l'accreditamento delle medesime strutture, nonché le procedure per la richiesta, la verifica dei requisiti previsti e la concessione dell'accreditamento delle strutture trasfusionali, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie in materia e tenendo conto delle linee guida fornite dal Centro nazionale sangue di cui all'art. 12";

Visto l'art. 20, comma 3, della citata legge 21 ottobre 2005, n. 219, con il quale si statuisce che "L'accreditamento è concesso per un periodo di tempo limitato ed è rinnovabile, secondo i tempi e le procedure definiti dalle normative regionali.";

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante "Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali";

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante "Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il

controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti”;

Visto il decreto n. 3192/2009, recante “Requisiti minimi strutturali tecnologici ed organizzativi delle unità di raccolta associative di sangue umano ed emocomponenti nell’ambito della Regione siciliana”;

Vista l’istanza con la quale il presidente pro-tempore dell’AVIS Santa Croce Camerina chiede il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e al funzionamento dell’unità di raccolta fissa sita in Santa Croce Camerina, via Settembrini, 16;

Visto il parere favorevole inerente le condizioni igienico-sanitarie previste dalle vigenti disposizioni in materia per lo svolgimento delle attività rilasciato dal dipartimento di prevenzione dell’ASP 7 di Ragusa con nota prot. n. 1265/STAV del 20 maggio 2010;

Visto l’esito favorevole del sopralluogo ispettivo effettuato in data 29 maggio 2010, attestante che il centro risulta essere in possesso dei requisiti minimi tecnologici organizzativi previsti dal decreto n. 3192 del 23 dicembre 2009;

Vista la documentazione allegata all’istanza;

Visto che l’unità di raccolta fissa di sangue umano ed emocomponente ad uso trasfusionale dell’AVIS di Santa Croce Camerina con sede in via Settembrini n. 16 ricade nell’ambito territoriale assegnato al servizio di medicina trasfusionale del presidio ospedaliero M. P. Arezzo di Ragusa;

Vista la nota con la quale il dott. Giuseppe Brullo accetta la nomina di direttore medico responsabile dell’unità di raccolta fissa dell’AVIS di S. Croce Camerina;

Visto il certificato rilasciato dall’ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Ragusa, rilasciato in data 30 luglio 2010 attestante l’iscrizione del dott. Giuseppe Brullo, nato a Vittoria il 25 luglio 1953, dal 31 luglio 1980 al n.1153;

Ritenuto di potere rilasciare l’autorizzazione richiesta;  
Visti gli atti d’ufficio;

Decreta:

Art. 1

Il presidente pro-tempore dell’AVIS di Santa Croce Camerina è autorizzato all’esercizio e al funzionamento dell’unità di raccolta fissa di sangue umano ed emocomponenti ad uso trasfusionale sita nei locali di via Settembrini n. 16 in S. Croce Camerina (RG).

Art. 2

La direzione sanitaria dell’unità di raccolta fissa è affidata al dott. Giuseppe Brullo nato a Vittoria il 25 luglio 1953.

Art. 3

Al presidente pro-tempore dell’AVIS di Santa Croce Camerina è fatto obbligo di comunicare l’eventuale variazione della direzione sanitaria e di adempiere alle norme vigenti in materia di igiene e sanità pubblica, prevenzione, infortuni ed incendi, igiene del lavoro e smaltimento dei rifiuti speciali.

Art. 4

L’esercizio dell’unità di raccolta fissa aderente ai requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi di cui al decreto n. 3192 del 23 dicembre 2009, viene subordinato alla disponibilità effettiva e dotazione minima di personale prevista dal decreto medesimo.

Il presente decreto che consta di 3 pagine verrà notificato al sindaco del comune di Santa Croce Camerina, al

direttore generale dell’ASP 7 di Ragusa e al direttore dell’U.O.C. di medicina trasfusionale del P.O. M. P. Arezzo di Ragusa e verrà altresì inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 31 agosto 2010.

GUIZZARDI

(2010.35.2405)102

## ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 9 agosto 2010.

**Autorizzazione del progetto per la realizzazione di infrastrutture di assistenza e controllo del porto di Pozzallo e degli agglomerati industriali della provincia di Ragusa.**

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO  
REGIONALE DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l’art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall’art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Visto l’art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;

Visto il foglio prot. n. 48031 del 10 settembre 2009, con cui la Provincia regionale di Ragusa ha richiesto l’autorizzazione ex art. 7 legge regionale n. 65/81 e ss.mm.ii. al progetto di realizzazione di infrastrutture di assistenza e controllo del porto di Pozzallo e degli agglomerati industriali della provincia di Ragusa-stazione passeggeri;

Vista la nota dirigenziale prot. n. 71312 del 23 settembre 2009, con la quale il dipartimento regionale urbanistica ha richiesto al comune di Pozzallo di esprimere l’avviso di legge sul progetto ed alla Provincia regionale di Ragusa di trasmettere il parere ex art. 13 legge n. 64/74 dell’ufficio del Genio civile competente per territorio;

Visto il foglio prot. n. 34328 dell’8 giugno 2010, con il quale la Provincia regionale di Ragusa ha trasmesso documentazione integrativa;

Vista la delibera consiliare n. 11 del 10 marzo 2010, con la quale il comune di Pozzallo ha espresso il proprio avviso favorevole ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 65/81 e ss.mm.ii.;

Visto il parere reso dall’ufficio del Genio civile di Ragusa, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 64/74, con nota prot. n. 10071 del 14 maggio 2010;

Vista la nota n. 61559/servizio 9-demanio marittimo del 10 agosto 2009, con la quale il dirigente generale pro-tempore del dipartimento territorio e ambiente ha concluso la procedura di concorrenza ex art. 37 del codice di navigazione;

Visto il parere n. 6 del 3 agosto 2010 reso dall’unità operativa 4.3 del servizio 4/DRU di questo Assessorato, ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995 n. 40, che di seguito per stralci trascrive:

<<...Omissis...

Rilevato che

la Provincia regionale di Ragusa aveva avanzato richiesta di autorizzazione, ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 65/81 e s.m.i., per la realizzazione del progetto-